Arcidiocesi di Milano

I «rami del Terzo Settore» degli Enti Ecclesiastici

Indice

1. Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti e le loro attività
2. Il «Ramo Terzo Settore» (o IS) di un EECR
    1. Regolamento
    2. Patrimonio destinato e scritture contabili separate
    3. La costituzione del Ramo non è un obbligo
    4. La Riforma incompleta
3. Quali attività conferire nel Ramo?

Gli Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (ERCR)

- Sono enti propri dell'ordinamento giuridico della confessione religiosa che sorgono e sono regolati dalle norme dell'ordinamento proprio;
- Il riconoscimento da parte dello Stato avviene attraverso l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche curato dalla Prefettura;
- Presso il Registro delle Persone Giuridiche sono depositati le norme per il funzionamento dell'ente, il nome del legale rappresentante e le sue limitazioni.
- Molti ordinamenti religiosi prevedono «l'autorizzazione tutoria» perché il legale rappresentante possa compiere alcuni atti.

Le attività degli ERCR

- «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività» (art. 20 Cost.)
- Svolgono tipicamente attività «di religione e di culto»
- Possono svolgere attività diverse, anche attività «di interesse generale»

Sono Enti Religiosi Civilmente Riconosciuti (ERCR)…

- Diocesi
- Parrocchie
- Istituti Religiosi con le relative Case
- Associazioni Pubbliche di Fedeli
- Fondazioni canoniche
- Fabbricerie

Quindi, anche Associazioni Pubbliche di fedeli e Fondazioni canoniche, se voglio assoggettare alcune loro attività alle norme del Terzo Settore, devono costituire un «ramo» e non modificare il prorpio Statuto: sono enti ecclesiastici

La Riforma del Terzo Settore

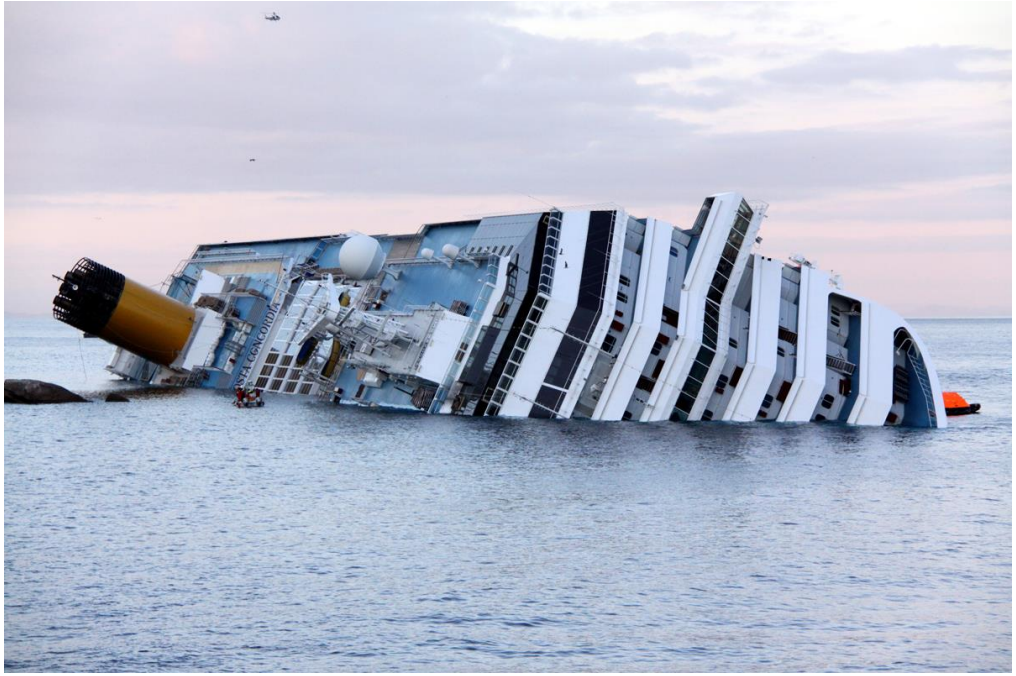

La Riforma del Terzo Settore riguarda le attività e non gli EECR

- Gli EECR sono Enti dello specifico ordinamento della confessione religiosa e non dell'ordinamento italiano, per questo non possono trasformarsi in ETS
- Tuttavia, gli EECR possono assoggettare le loro «attività di interesse generale» al regime previsto dalla Riforma (art. 5 CTS e art. 2 DIS)
- Lo strumento previsto dal Codice TS e dalla Disciplina IS è il «ramo»
- Per costituire un Ramo è necessario: adottare un Regolamento, destinare un patrimonio, tenere scritture contabili separate (art. 4 c. 3 CTS; art. 1 c. 3 DIS)

Il Regolamento

Deve contenere quanto elencato nell'art. 14 c.2 del Decreto RUNTS:

- a) l'elenco delle «attività di interesse generale» ed eventualmente delle «attività diverse» del Ramo;
- b) vietare la distribuzione di utili;
- c) individuare il patrimonio destinato che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
- d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS
- e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività del Ramo;

Il Regolamento

Deve contenere quanto elencato nell'art. 14 c.2 del Decreto RUNTS:

- f) prevedere e disciplinare la redazione dei bilanci secondo quanto stabilito dal CTS;
- g) disciplinare i poteri di rappresentanza e di gestione del Ramo, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
- h) prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.

Il Regolamento

- Modelli di regolamento sul sito dell'Ufficio Giuridico CEI:
- https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-parte-di-un-ente-ecclesiastico/

Il patrimonio destinato

- Questo istituto è totalmente nuovo e ha almeno due finalità

1. Si tratta di una perimetrazione contabile dell'attività inserita nel Ramo, ed è finalizzato a permettere l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla disciplina:
   - l'obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione all'attività statutaria o ad incremento del patrimonio,
   - il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali (art. 3, co. 1, Codice Terzo Settore),
2. Si tratta di un patrimonio che gode di autonomia patrimoniale.

Costituire un Ramo non è un obbligo!

- Nessuna legge impone a un Ente che gestisce un'attività di interesse generale di assoggettarsi alla disciplina del TS
- Non è scontato che un Ente religioso costituisca un ramo, ben potendo continuare a gestire l'attività come ha fatto fino ad oggi
- Per gli Enti Ecclesiastici rimane la possibilità di stringere accordi o convenzioni con gli Enti Pubblici (L. 8 novembre 2000, n. 328 art. 1 c.4)

La Riforma non è ancora completa

- Il regime fiscale non è ancora in vigore: si potrà applicare solo quando arriverà l'autorizzazione della Commissione europea. Molti aspetti sono oggettivamente da chiarire e pare ci sia la volontà politica di cambiare alcune disposizioni.
- Il regime fiscale entrerà in vigore dal 1° gennaio successivo alla ricezione dell'autorizzazione della Commissione europea. Le ONLUS e i «Rami ONLUS» hanno tempo fino al 31 marzo dell'anno successivo alla ricezione dell'autorizzazione della Commissione europea per adeguare i propri Statuti o i propri Regolamenti.
- Tutto questo non ci permette di fornire ancora indicazioni precise.
    - In presenza di utili: ETS o IS?

Costi e limitazioni	Vantaggi
Vincolo di utilizzo per gli utili	Detraibilità offerte
Vincolo di devoluzione del patrimonio incrementale	5 per mille
Maggiori costi di gestione	Segregazione patrimoniale
	Rapporti «privilegiati» con la PA: Co-programmazione co-progettazione
	Possibilità di una nuova governance
Regime fiscale*(?)	

Quali attività non possono entrare nel «Ramo»?

Tutte le attività «di religione e di culto», ad esempio:

1. Celebrazioni
2. Catechismo
3. Oratorio estivo

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Servizi per l'infanzia (Nido, Primavera...) e scuole

Ma suggeriamo di aspettare...

Il regime fiscale non è ancora in vigore

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Attività socio sanitarie e socio assistenziale

Ma suggeriamo di aspettare…

Il regime fiscale non è ancora in vigore

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

Rami ONLUS già costituiti

Ma suggeriamo di aspettare…

Il nuovo regime fiscale non è ancora in vigore. Per loro è già assicurato il 5 per mille

Quali attività possono entrare nel «Ramo»?

- Beneficenza;
- Raccolta fondi per beni e attività culturali;
- Attività organizzate dalla Vicaria foranea/Decanato.

Grazie.